

COMUNE DI CIVITELLA SAN PAOLO

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 38 del 20/12/2000

PARTE I PRINCIPI FONDAMENTALI (Titoli I e II - Articoli 1-21)

Titolo I Elementi costitutivi (Articoli 1-7)

ART. 1

Comune di Civitella San Paolo

1. Il Comune di Civitella San Paolo è Ente locale autonomo, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione, delle legge generali dello Stato e del presente statuto.

ART. 2

Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano tipografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica.
2. Il territorio del comune di Civitella San Paolo, si estende per Km² 20 e confina con i territori dei comuni di Fiano Romano, S. Oreste, Ponzano Romano, Nazzano, Capena e Rignano Flaminio.
3. La sede comunale è ubicata nel capoluogo in Via Roma n.16. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale. Il consiglio comunale può riunirsi in luoghi diversi, previa deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 3

Stemma e gonfalone

1. Lo stemma del comune è uno scudo con al centro un braccio con un pugnale, contornato ai lati da una spiga di grano e da un ramoscello di ulivo, come da allegato.
2. Il gonfalone è di colore giallo e verde
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

ART. 4

Santo Patrono

1. La festa del Patrono è San Giacomo Maggiore Apostolo e ricorre annualmente il 25 luglio. E' giorno di festa cittadina riconosciuto ad ogni effetto di legge.
2. Il Santo Patrono è altresì festeggiato il secondo fine settimana di settembre, in concomitanza con la Natività di Maria SS.ma, come da antiche tradizioni storico-culturali.
3. Il Comune è impegnato e tenuto al concorso nella realizzazione dei programmi di festeggiamento del Santo Patrono, come sopra riportato, nonché per la festività del 1° Maggio denominata "Festa dei canestri e del pane benedetto" ed allo sviluppo dei programmi da effettuarsi con ogni mezzo.

ART. 5

Finalità

1. Il comune promuove la pace, il benessere, lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, culturale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori democratici della Costituzione e tutelando gli interessi generali della collettività, dei gruppi e dei singoli cittadini.
2. Il comune persegue la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, all'amministrazione.
3. Il comune ispira la propria azione alle seguenti finalità:
 - a) tutela del patrimonio culturale e ambientale;
 - b) promozione del turismo, nei limiti della salvaguardia delle peculiarità, ecologiche e culturali del territorio e della comunità;
 - c) sviluppo dell'agricoltura, dell'artigianato, della cooperazione e di ogni attività economica tesa al benessere della comunità;
 - d) superamento degli squilibri economici, sociali, culturali, che limitino l'esercizio dei diritti democratici dei cittadini;
 - e) garanzia del diritto alla cultura, allo studio ed all'informazione libera e pluralistica, anche attraverso la promozione dei servizi di pubblica lettura e di documentazione ed informazione;
 - f) assistenza agli anziani, ai minori, ai disabili, agli immigrati, a coloro che si trovano in particolari condizioni di disagio economico o sociale;
 - g) promozione delle pari opportunità;
 - h) sostegno alle associazioni culturali, ricreative, sportive e di solidarietà, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini;

- i) promozione delle relazioni culturali e sociali con altri comuni dei paesi esteri, anche attraverso rapporti di gemellaggio e l'adesione ad enti riconosciuti dalla Comunità europea e dalle Nazioni unite.
- 4. Il Comune si impegna a rispettare, promuovere e valorizzare gli usi, i costumi, le tradizioni, il folklore, il dialetto e la cultura locale. A tal fine vengono tenute di norma almeno una volta l'anno assemblee, conferenze e riunioni mirate a coinvolgere cittadini, forze politiche, gruppi, volontariato presenti in loco, necessari a raggiungere gli scopi ed i processi culturali predetti. Il Consiglio Comunale è chiamato ad esprimere il proprio indirizzo in ordine alle attività realizzate e a deliberare sui programmi di sviluppo e valorizzazione.
- 5. Il Comune per quanto possibile incoraggia gli allievi che hanno adempiuto l'obbligo scolastico a proseguire negli studi, perché l'aumento delle loro coscienze e competenze non può che riflettersi in modo positivo sul livello culturale generale della comunità.

ART. 6

Consiglio Comunale dei ragazzi.

- 1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
- 2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consuntiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
- 3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 7

Programmazione e cooperazione

- 1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
- 2. Il Comune ricerca, in modo particolare la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Roma e con la Regione Lazio.

Titolo II

Partecipazione democratica (Articoli 8-21)

ART. 8

Partecipazione

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini alle sue attività, allo scopo di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione.
2. Le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato hanno accesso ai servizi ed alle strutture del comune.
3. Il comune istituisce l'albo delle associazioni, che siano portatrici di interessi generali o diffusi non in contrasto con i principi e le finalità dello statuto e che garantiscano un'adeguata rappresentatività per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il comune.
4. Il comune può istituire consulte di cittadini per determinati obiettivi o settori di attività.
5. Il comune promuove *forum* di cittadini per la pubblica discussione dell'attività amministrativa, anche per settori specifici.
6. L'istituto della partecipazione è disciplinato dal regolamento.

ART. 9

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale predispose ed approva il Regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i Cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

ART. 10

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti nel proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta Comunale, ad istanza delle interessate, registra le Associazioni che operano sul territorio Comunale, ivi comprese le sezioni locali di Associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'Associazione depositi in Comune lo Statuto e comunichi la Sede ed il nominativo del Legale rappresentante.
4. Le Associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
5. Il Comune può promuovere ed istituire la Consulta delle Associazioni.

ART. 11

Contributi alle Associazioni

1. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento della attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributo in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le Associazioni di Volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale.
4. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro od in natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

ART. 12

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

ART. 13

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio delle copie.

ART. 14

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 15

Diritto di iniziativa

1. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere all'amministrazione comunale istanze e petizioni dirette a promuovere una migliore tutela degli interessi collettivi.
2. L'amministrazione ha l'obbligo di esaminarle e di far conoscere agli interessati la decisione che ne è scaturita.
3. Le istanze e le petizioni indirizzate al sindaco sono presentate all'ufficio protocollo in duplice copia. Esse contengono, in modo chiaro ed intellegibile, la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta, la sottoscrizione dei presentatori, il recapito degli stessi.
4. L'ufficio protocollo rilascia al consegnatario copia dell'istanza, petizione o proposta previa apposizione del timbro di arrivo.
5. L'amministrazione ha sessanta giorni di tempo per esaminare l'atto e far conoscere il proprio intendimento in merito o i motivi di un eventuale ritardo di esame.
6. L'istanza o la petizione è trasmessa al consiglio comunale o alla giunta comunale a seconda delle rispettive competenze. Quelle trasmesse alla giunta comunale e le conseguenti determinazioni, sono portate a conoscenza del consiglio comunale nella prima seduta utile.
7. Cento cittadini elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro i trenta giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione della copertura finanziaria.
8. Le associazioni iscritte all'albo di cui all'art. ?, possono rivolgere al consiglio comunale e alla giunta comunale interrogazioni scritte limitatamente alle loro specifiche finalità.

ART. 16

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o l'indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi e garantendo comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro venti giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni al responsabile competente all'emanazione e/o predisposizione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma primo hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. I responsabili degli uffici e dei servizi, nelle materie di competenza, potranno concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti generali di indirizzo.

ART. 17

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti *referendum*: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.
3. Soggetti promotori del *referendum* possono essere:
 - a) il 20% del corpo elettorale risultante alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta;
 - b) il consiglio comunale a maggioranza dei suoi componenti.
4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

ART. 18

Effetti del referendum

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al comune.
3. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritti al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

ART. 19

Difensore civico

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale a maggioranza di 4/5 dei componenti, tra i residenti con documentabili requisiti di indipendenza e competenza amministrativa; qualora per due sedute successive non venga raggiunta la maggioranza di cui sopra, il Difensore Civico è nominato con i voti favorevoli di 2/3 dei componenti il Consiglio Comunale.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione Comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. Su richiesta dei cittadini o autonomamente il difensore civico può intervenire per accertare la regolarità del procedimento amministrativo. A tal fine egli ha diritto di accesso sul procedimento e può chiedere la revisione dell'atto entro trenta giorni dalla sua adozione. Gli atti adottati in difformità del parere del difensore civico devono essere specificatamente motivati.
4. Il difensore civico esercita il controllo delle deliberazioni comunali di cui all'art. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità previste dal successivo comma 39 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Il difensore civico viene nominato dal Consiglio Comunale neo eletto entro sei mesi dalla delibera di convalida degli eletti e resta in carica fino alla nomina del successore. Non può essere eletto per più di due volte e non può decadere se non per dimissioni volontarie o per sopravvenute condizioni di incompatibilità.
6. Non può essere nominato difensore civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) chi ha rapporti economici con l'amministrazione comunale;
 - c) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado tra i consiglieri, i dipendenti comunali ed il segretario comunale;
 - d) i segretari delle sezioni di partito.

ART. 20

Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'Amministrazione Comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere.

ART. 21

Relazione annuale

1. Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento della attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri Comunali e discussa entro trenta giorni in Consiglio Comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità il Difensore Civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio Comunale, che deve essere convocato entro trenta giorni.

PARTE II

ORDINAMENTO

(Titoli I,II,III e IV - Articoli 22 - 99)

Titolo I

Organi elettivi (Articoli 22-36)

ART. 22

Organi

1. Sono organi del comune il consiglio, la giunta ed il sindaco.
2. Al Sindaco ,al vice sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni,aventi scopi di lucro, dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

ART. 23
Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale ha funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Ha autonomia organizzativa e funzionale.
2. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge. Il regolamento interno dovrà disciplinare:
 - a) la convocazione e il funzionamento del consiglio;
 - b) la costituzione dei gruppi consiliari;
 - c) la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;
 - d) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - e) l'organizzazione dei lavori del consiglio;
 - f) il diritto di iniziativa deliberativa da parte dei consiglieri.
3. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
4. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
5. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno 3. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
6. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
7. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
8. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
9. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
10. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 4 giorni prima della seduta nel caso di sessione ordinaria, almeno 2 giorni prima nel caso di sessione straordinaria e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
11. Le sedute del consiglio sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
12. Il regolamento del Consiglio Comunale può prevedere la figura del Presidente del Consiglio comunale eletto tra i consiglieri comunali e determinare compiti, funzioni, autonomia ad elezione.

ART. 24

Competenze e attribuzioni

1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni in conformità al presente statuto ed al regolamento.
2. Informa le sue attività ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità dell'amministrazione, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Persegue il raccordo tra la programmazione locale, provinciale e regionale e adotta il metodo e gli strumenti della programmazione nella deliberazione degli atti fondamentali.
4. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi, delle finalità, delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

ART. 25

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di convalida degli eletti, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Ciascun consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti, modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento.
3. Con cadenza annuale ed entro il 30 settembre di ogni anno, il consiglio provvede, in sessioni straordinarie, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del sindaco e della giunta. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso del mandato, le linee programmatiche sulla base di esigenze sopravvenute.
4. Al termine del mandato politico amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio.

ART. 26

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio, composte da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento, ovvero nella relativa delibera di istituzione.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

ART. 27

Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincoli di mandato.
2. E' consigliere anziano il consigliere che ha riportato, nelle elezioni, il maggior numero di voti, e, a parità di voti, il più anziano di età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni sia esse ordinarie o straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. Il Sindaco, accertata l'assenza, provvede a comunicare al consigliere l'avvio del procedimento amministrativo per la dichiarazione di decadenza, ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e quindi delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

ART. 28

Giunta Comunale

1. La giunta collabora con il sindaco all'attuazione degli indirizzi generali del consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. I suoi componenti, tra cui il vice sindaco, sono nominati dal sindaco, che ne dà comunicazione nella prima seduta successiva alla elezione, tra gli appartenenti al consiglio comunale.
3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.
5. Presenta annualmente al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta e sull'aggiornamento del programma.
6. Riferisce annualmente all'assemblea dei cittadini sull'attività svolta.
7. La giunta cessa dalla carica - come il sindaco - in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio con le forme e le modalità stabilite dall'art. 37 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 29

Composizione e funzionamento

1. La giunta comunale è composta dal sindaco e da un numero di assessori non superiore a quattro e non inferiore a due. Il sindaco determina il numero degli assessori da nominare nel corso del suo mandato.
2. Possono essere nominati alla carica di assessore soltanto gli appartenenti al consiglio comunale.
3. La perdita dello status di consigliere comunale comporterà automaticamente la decadenza dalla carica di assessore.

ART. 30

Attribuzioni

1. Alla giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio o che la legge o il presente statuto non attribuiscono alla competenza del sindaco, del segretario o dei funzionari responsabili.
2. La giunta, in particolare:
 - a) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio;
 - b) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - c) modifica le tariffe e le aliquote dei tributi, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe di nuova istituzione;
 - d) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici, su proposta del responsabile del servizio interessato;
 - e) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
 - h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - i) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - j) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
 - k) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - l) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale;
 - m) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

- n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale, ove esista;
- o) determina i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno;
- p) approva il Peg.

ART. 31

Deliberazioni

1. Gli organi collegiali, fermo restando quanto stabilito dall'art. 127 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, deliberano validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi e dallo statuto. Il voto è, di norma, palese, salvo le deliberazioni concernenti persone.
2. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

ART. 32

Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del comune.
2. Egli è il capo del governo locale e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
3. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
4. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.
5. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ART. 33

Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
 - e) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento di organizzazione, in base alle esigenze del comune;
 - f) coordina l'attività dei singoli assessori;

- g)** può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori, per sottoporli all'esame della giunta;
- h)** nomina il segretario comunale, scegliendo nell'apposito albo, nel caso in cui non sia stipulata convenzione con altri comuni per la costituzione di un unico ufficio di segreteria;
- i)** conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
- j)** può delegare le sue funzioni o parte di esse e conferire incarichi ai singoli assessori o consiglieri;
- k)** promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- l)** può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- m)** sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;
- n)** sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. In caso di rinnovo del Consiglio Comunale, sino ad eventuale modifica, si intendono confermati gli indirizzi già adottati dalla precedente Amministrazione.
- o)** convoca i comizi per i referendum consultivi;
- p)** sottoscrive, insieme al segretario comunale, le deliberazioni del consiglio e della giunta comunale.
- q)** adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge.
- r)** esercita tutte le altre funzioni allo stesso attribuite da leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

ART. 34

Attribuzioni di vigilanza

- 1.** Il Sindaco:
 - a)** acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b)** promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'attività del comune;
 - c)** compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
 - d)** può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente o a cui l'ente partecipa, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
 - e)** promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune o da esso partecipate, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
 - f)** È garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto e dell'osservanza dei regolamenti.

ART. 35

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare e dispone la convocazione della giunta e la presiede;
 - d) ha potere di delega generale e parziale delle sue competenze ed attribuzioni e può conferire incarichi ad assessori e consiglieri;
 - e) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

ART. 36

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Titolo II

Organi burocratici (Articoli 37 – 43)

ART. 37

Principi di organizzazione

1. L'attività e l'organizzazione amministrativa del Comune si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita conformemente alle prescrizioni del regolamento d'organizzazione, al personale incaricato della direzione di aree funzionali e al segretario comunale.
2. In considerazione della tipologia del comune e in ottemperanza alla vigente legislazione sulla dirigenza, il conferimento degli incarichi, anche a contenuto dirigenziale, previsti dal regolamento di organizzazione, non comportano l'attribuzione né il riconoscimento di qualifiche dirigenziali nei confronti dei dipendenti incaricati.

3. La struttura del comune si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di supporto.
4. Il regolamento di organizzazione può prevedere l'istituzione di una o più aree funzionali, comprendenti più unità organizzative. L'incarico di direzione delle aree funzionali, rinnovabile e revocabile, è conferito dal sindaco, a tempo determinato e con l'osservanza delle norme regolamentari, al personale dipendente in posizione apicale e/o al segretario comunale.
5. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne stabilisce lo stato giuridico e il trattamento economico e delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici. Il segretario esercita inoltre ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto, dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.
6. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale, ovvero per la gestione di altri uffici e/o servizi.
7. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni, sommate, raggiungano i 15 mila abitanti.
8. I compiti e le funzioni del direttore generale sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di organizzazione.
9. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
10. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
11. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 38

Attribuzioni gestionali

1. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente, conformemente alle prescrizioni regolamentari, il personale di cui al precedente art. 29 e il segretario comunale esercitano le attività di loro competenza con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla giunta.
2. Al personale incaricato della direzione delle aree funzionali compete l'adozione degli atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non siano espressamente attribuiti dalle leggi o dal presente statuto agli organi collegiali e/o al sindaco, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti generali d'indirizzo.
3. In particolare adotta i seguenti atti:

- a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, proposte di deliberazione, indicazione degli elementi per la formazione del piano esecutivo di gestione, sulla base delle direttive ricevute dagli organi collegiali o dal sindaco;
 - b) organizzazione ed amministrazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dal sindaco e dalla giunta per la realizzazione degli obiettivi e dai programmi fissati da questi organi;
 - c) gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa nei limiti dei criteri adottati con delibera di giunta; l'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni; la liquidazione dei compensi e delle indennità al personale spettanti per legge, per regolamento e/o per contratto anche in sede decentrata;
 - d) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante, con l'osservanza dei criteri e dei principi procedurali fissati dalla normativa regolamentare dell'ente;
 - e) provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, anche se il rilascio presupponga accertamenti e valutazioni;
 - f) procedure di appalto e di concorso;
 - g) stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati;
 - h) provvedimenti di sospensione lavori, demolizione e riduzione in pristino di competenza comunale;
 - i) esercizio di poteri di vigilanza edilizia o di irrogazione delle sanzioni amministrative con conseguente ingiunzione di pagamento, previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
 - j) attestazioni e certificazioni;
 - k) comunicazioni, diffide, verbali e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici ed in materia di espropriazione per pubblica utilità;
 - l) autenticazioni e legalizzazioni;
 - m) emanazione di tutte le ordinanze previste da norma di legge o di regolamento, ad eccezione di quelle contingibili ed urgenti;
 - n) ulteriori attribuiti dai regolamenti comunali o in base a questi delegati dal sindaco.
4. Il regolamento di organizzazione individua ulteriori competenze e le funzioni della tecnostruttura, nel rispetto della legislazione vigente.
 5. Il personale incaricato della direzione delle aree funzionali può delegare le proprie funzioni al personale a esso sottoposto, pur rimanendo completamente responsabile del regolare adempimento dei compiti assegnati.
 6. Il sindaco può delegare al personale incaricato della direzione delle aree funzionali e al segretario comunale ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
 7. Il personale è personalmente responsabile degli atti compiuti e dell'inerzia per gli atti dovuti e risponde al sindaco ed alla giunta del mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati.

ART. 39

Attribuzioni consultive

1. Il segretario comunale e, sulla base delle prescrizioni regolamentari, il personale di cui al precedente articolo 29, partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne.
2. Se richiesti, formulano pareri ed esprimono valutazioni di ordine tecnico e giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.
3. Esplicitano e sottoscrivono i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

ART. 40

Attribuzioni di sovrintendenza - Direzione e coordinamento

1. Il personale di cui al precedente articolo 29, esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale assegnato e ne verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività.
2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi e recuperi del personale con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

ART. 41

Funzioni del direttore generale

1. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme sulla contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla Giunta;
 - c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
 - e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi e i permessi dei responsabili dei servizi;

- f) emana gli atti d'esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del sindaco o dei responsabili dei servizi;
- g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta ed al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- i) promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

ART. 42

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il segretario comunale e, secondo le prescrizioni regolamentari, il personale di cui al precedente articolo 29, partecipano alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Curano altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
2. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale.
3. Il segretario comunale riceve l'atto di dimissioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
4. Il segretario comunale roga i contratti del comune nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
5. Il Sindaco può attribuire al segretario comunale, qualora non sia stato nominato il direttore generale, tutte o parte delle funzioni attribuite dalla legge e/o dallo statuto al direttore generale medesimo.

ART. 43

Uffici

1. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione della struttura interna.
2. L'amministrazione del comune si attua per obiettivi e per programmi. Sono individuate le responsabilità del personale, in rapporto all'autonomia decisionale dei soggetti.
3. I responsabili dei servizi coadiuvano il segretario comunale ed il personale incaricato della direzione delle aree funzionali nella gestione e nella programmazione dell'attività amministrativa.
4. E' istituita la conferenza dei dipendenti incaricati della direzione delle aree funzionali, eventualmente allargata ai responsabili dei servizi, presieduta dal sindaco o dal suo delegato, che si riunisce con il segretario comunale al fine di assicurare l'attività per obiettivi e per programmi.
5. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

6. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri validi e giustificati motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.6 comma 4, della L.127/97.
7. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
8. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente l'amministrazione privilegia l'utilizzo dei ruoli professionali dipendenti anche attraverso il conferimento di incarichi singoli o di gruppo. Al personale in condizione professionale può essere consentito, nei limiti delle previsioni di legge e con le modalità previste dal regolamento di organizzazione, l'esercizio di attività libero-professionali compatibilmente con i doveri ed i compiti dell'ufficio di appartenenza in quanto volto all'acquisizione di esperienza ed all'approfondimento di conoscenze a contenuto culturale e scientifico.

Titolo III
Servizi
(Titolo III - Articoli 44-53)

ART. 44

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del comune, ai sensi di legge.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni e/o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzioni per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora di rendita opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
3. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione dei servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

ART. 45

Azienda speciale

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati dal sindaco al di fuori del consiglio comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

ART. 46

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Nella deliberazione consiliare con cui si provvede alla costituzione dell'istituzione, di cui sopra, viene stabilito la composizione degli organi, il potere di nomina degli stessi, le attribuzioni gestionali, nonché ogni altra incombenza necessaria al suo effettivo funzionamento.

ART. 47

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il sindaco o suo delegato partecipa all'Assemblea dei Soci in rappresentanza dell'Ente.

ART. 48

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

ART. 49

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con gli altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 50

Convenzioni

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, tra cui i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 51

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art....del presente statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 52

Unione dei comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 45 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART. 53

Accordi di programma

1. Il comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto, dandone comunicazione al consiglio comunale entro 45 giorni.

Titolo IV

Controllo

(Titolo IV - Articoli 54-56)

ART. 54

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

ART. 55

Revisore del conto

1. Il consiglio comunale elegge il revisore dei conti, che deve possedere i requisiti di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione alla carica di consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica 3 anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché

quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la dirigenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art.20 del D.Lgs.3 febbraio 1993 n.29.

ART. 56

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla giunta e dal consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore.

PARTE III FUNZIONE NORMATIVA

Titolo I

(Articoli 57-61)

ART. 57

Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 20% dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in

articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti alle forme di pubblicità, previste dalla legge, che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ART. 58

Regolamenti

1. Il comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini elettori, che la sottoscrivano in numero almeno pari al 10% del corpo elettorale.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 59

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni abroga le norme del presente statuto con essi incompatibili.
2. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle leggi di cui al precedente comma 1.

ART. 60

Ordinanze

1. Il personale incaricato della direzione delle aree funzionali emana ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate nelle forme previste dalla legge all'albo pretorio. devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il sindaco emana nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze contingibili ed urgenti sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

ART. 61

Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.